



**Regolamento per l'accreditamento e la valutazione
dei Fornitori di servizi di manutenzione conto terzi
nelle aree di pertinenza del Porto di San Nicolò.**

INDICE

- Art. 1 Oggetto;**
- Art. 2 Definizione dell'Albo;**
- Art. 3 Pubblicazione;**
- Art. 4 Iscrizione all'Albo;**
- Art. 5 Accertamento d'idoneità ed iscrizione;**
- Art. 6 Casi di esclusione della domanda;**
- Art. 7 Verifiche;**
- Art. 8 Casi di sospensione dell'iscrizione;**
- Art. 9 Cancellazione dall'Albo Fornitori;**
- Art. 10 Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo;**
- Art. 11 Scelta dei contraenti;**
- Art. 12 Trattamento dei dati personali;**
- Art. 13 Controversie;**



Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori relativi alla fornitura di servizi di manutenzione natanti conto terzi nelle aree del porto San Nicolò in Riva del Garda (TN).

Art. 2 – Definizione dell'Albo

L'Albo Fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a. unicamente e direttamente dagli utenti del Porto al fine di poter eseguire con l'intervento delle ditte selezionate interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui natanti di proprietà all'interno del sedime portuale in gestione alla Società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione dell'intervento, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo, resta salva la facoltà dell'Utente di presentare alla società una nuova impresa la quale comunque dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di acquisto.

Art. 3 – Pubblicazione

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.lidodiriva.it e con qualunque mezzo di pubblicità ritenuto idoneo.

Art. 4 – Iscrizione all'Albo

L'iscrizione:

- è riservata a tutte le imprese (individuali e non) legalmente costituite;
- viene concessa per una durata triennale rinnovabile o fino a revoca e decorrere dalla data di accettazione da parte della Società.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata, a cura della Ditta che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- la Ditta interessata si dovrà collegare al sito www.lidodiriva.it, per scaricare la documentazione necessaria o presentarsi presso gli uffici della Società. dovrà compilare le varie schede ed inviarle / consegnarle presso gli uffici della Società anche tramite PEC lidoimmobiliare@htpec.it

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Art. 5 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione con la documentazione annessa.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, entro i termini sopra citati saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 30 giorni, via posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione, dell'avvenuta o mancata



iscrizione all'Albo. La Ditta potrà comunque verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il sito www.lidodiriva.it.

Fondamentale risulta l'accettazione di quanto indicato nel patto di integrità che fa parte cardine del processo di accreditamento.

Art. 6 – Casi di esclusione della domanda

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- documentazione non aggiornata;
- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato.

Art. 7 – Verifiche.

La Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. si riserva, tramite il Responsabile del Porto, l'R.S.P.P. o personale Amministrativo, di verificare a campione il rispetto da parte delle imprese accreditate, di quanto previsto dal presente regolamento e dal patto di integrità

Art. 8 – Casi di sospensione dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione della Società e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori:

- si rendano colpevoli di ripetute inadempienze;
- siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, dell'ambiente, della previdenza sociale e di quelle fiscali;

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni; qualora, su controllo incrociato fra la Società e la CCIAA, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.

Nei casi previsti nel comma precedente, la Società comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via mail o fax.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può far aggiornare i propri dati comunicandoli alla Società. In tal senso la società è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 11 – Scelta dei contraenti

L'inserimento nell'Albo Fornitori non comporta l'automatica garanzia che gli utenti si



avvalgano dei servizi proposti.

La scelta dei contraenti avviene in totale libertà da parte degli utenti.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 16/679 e successive modificazioni ed integrazioni, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

Art. 13 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il Foro di Rovereto.